



**COMUNICATO UFFICIALE N. 11/L
DEL 14 LUGLIO 2016**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

11/23

Codice di Autoregolamentazione

Col presente Comunicato si rende pubblico il Codice di Autoregolamentazione.

Come previsto dal C.U. n. 236/L del 3 giugno 2016, le società sono tenute a depositare presso la Lega il Codice di Autoregolamentazione sottoscritto dal legale rappresentante pro-tempore.

Pubblicato in Firenze il 14 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina

**Codice di
Autoregolamentazione**

Lega Pro

Capo I	Iscrizione al Campionato
Art. 1	Domanda di Iscrizione
Art. 2	Tasse di Iscrizione
Art. 3	Calcio Servizi
Art. 4	Contributi (Mutualità di Sistema)
Art. 5	Percentuale squadra ospitante
Capo II	Tesseramento Calciatori
Art. 6	Lista Calciatori
Art. 7	Integrazione e/o modificazione Lista Calciatori
Art. 8	Efficacia variazioni Lista calciatori
Capo III	Commissione Verifica Pagamento Emolumenti
Art. 9	Adempimenti a carico delle società
Art. 10	Istituzione Commissione di Verifica
Capo IV	Impiego Giovani Calciatori
Art.11	Ripartizione risorse derivanti dalla Legge Melandri
Capo V	Svolgimento Campionato – Play Off Play Out
Art. 12	Modalità di svolgimento
Art. 13	Criteri di formazione delle classifiche finali
Art. 14	Criteri di promozione
Art. 15	Play off
Art. 16	Criteri di retrocessione
Art. 17	Play out
Art. 18	Mancata disputa Play out
Capo VI	Acquisizioni societarie
Art. 19	Acquisizioni societarie
Art. 20	Requisiti
Art. 21	Termini di presentazione documenti ed effetti mancata presentazione documenti e/o mancanza anche parziale requisiti
Art. 22	Verifiche antimafia D. Lgs 6.9.2011 n. 159 e Protocollo tra Ministero dell’Interno, FIGC, Lega A, Lega B e Lega Pro

Capo VII	Fondo di Sostegno
Art. 23	Costituzione Fondo
Art. 24	Requisiti per accesso al Fondo
Art. 25	Erogazione e rimborso
Capo VIII	Codice Etico
Art. 26	Codice Etico
Capo IX	Cerimoniale di gara
Art. 27	Stretta di mano prima della gara
Art. 28	Cerimoniale di saluto a fine gara
Capo X	Protocollo divise da gioco
Art. 29	Procedura

CAPO I ISCRIZIONE CAMPIONATO

Art. 1. Domanda di Iscrizione

1.1 La domanda di ammissione al campionato professionistico 2016/2017, contenente la domanda di concessione della Licenza Nazionale, dovrà essere predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore della società sportiva in conformità al modello elaborato e scaricabile dal sito internet di Lega Pro; il modulo di iscrizione, che non potrà essere oggetto di modifiche e/o correzioni e/o integrazioni, dovrà essere depositato presso la sede della Lega Pro in Firenze, Via Jacopo da Diacceto 19, unitamente alla relativa tassa di iscrizione.

1.2 La sottoscrizione della domanda per l'iscrizione al campionato professionistico di Divisione Unica, dovrà essere autenticata da un notaio che dovrà altresì attestare la sussistenza dei poteri di legale rappresentanza da parte del soggetto sottoscrittore.

Art. 2. Tasse di iscrizione

2.1 L'importo richiesto è costituito da una quota associativa (associazione alla Lega Pro nella stagione sportiva 2016/2017) e da una quota partecipativa (che consente la disputa delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Pro nella stagione 2016/2017).

2.2 La quota associativa varia a seconda se la società sportiva (che chiede il rilascio della licenza nazionale) sia stata o meno associata alla Lega Pro nella precedente stagione 2015/2016.

2.2.1 Società già associata alla Lega Pro nella stagione 2015/16

- Quota partecipazione competizioni ufficiali Lega Pro	€ 45.000,00
- Quota associativa	€ 5.000,00

Totale	€ 50.000,00

Termini di pagamento:

- € 25.000,00 (quota associativa ed anticipo quota partecipativa) da versarsi, contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Campionato, entro e non oltre il 30.06.2016, con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

- € 25.000,00 (saldo quota di partecipazione), da versarsi alla Lega Pro in n. 5 ratei di € 5.000,00 ciascuno, con scadenza rispettivamente 30 Luglio 2016, 30 agosto 2016, 30 settembre 2016, 30 ottobre 2016 e 30 novembre 2016; in difetto di pagamento, i singoli ratei verranno iscritti "a debito" della società sportiva sulla scheda conto/campionato alle scadenze previste.

2.2.2 Società non associata alla Lega Pro nella stagione 2015/16

- Quota partecipazione competizioni ufficiali Lega Pro	€ 45.000,00
- Quota associativa	€ 50.000,00

Totale	€ 95.000,00

Termini di pagamento

- € 70.000,00 (quota associativa ed anticipo quota partecipativa) da versarsi, contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Campionato, entro e non oltre il 30.06.2016, con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio Professionistico.
- € 25.000,00 (saldo quota di partecipazione), da versarsi alla Lega Pro in n. 5 ratei di € 5.000,00 ciascuno, con scadenza rispettivamente 30 Luglio 2016, 30 agosto 2016, 30 settembre 2016, 30 ottobre 2016 e 30 novembre 2016; in difetto di pagamento, i singoli ratei verranno iscritti "a debito" della società sportiva sulla scheda conto/campionato alle scadenze previste.

2.3 Alle sole società sportive non associate alla Lega Pro al momento della presentazione della domanda di ammissione sarà rimborsata - entro il 30 dicembre 2017 - la quota associativa nella misura del 50% nel caso in cui le stesse retrocedano e partecipino al campionato della categoria inferiore (LND) al termine della stagione sportiva 2016/2017. Si precisa che tale rimborso non sarà dovuto alle società che si troveranno a disputare il campionato della LND nella stagione sportiva 2017/2018 qualora abbiano subito penalizzazioni o provvedimenti emanati dagli organi di Giustizia Sportiva nella stagione 2016/2017.

Art. 3 Calcio Servizi Lega Pro

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione al campionato, le società dovranno versare, € 10.000,00 (inclusa IVA 22%) a mezzo distinto assegno circolare non trasferibile intestato alla Calcio Servizi Lega Pro s.r.l. (società unipersonale della Lega Pro) per servizi e prestazioni da rendere a favore delle società sportive associate. La Calcio Servizi provvederà ad inviare le relative fatture.

Art. 4 Contributi

4.1 All'atto dell'iscrizione la società dovrà depositare apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie B in caso di promozione alla Serie B, e/o iscrizione alla lega superiore, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

4.2 L'apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega superiore in caso di promozione e/o

iscrizione alla Serie B, è contenuta nella domanda di iscrizione al Campionato e vincola la società per le tre stagioni sportive successive sempre che la stessa rimanga nell'organico della Serie B o della Serie A.

4.3 Gli importi trattenuti dalle Leghe superiori a fronte della indicata minore contribuzione alle società neo promosse sono di competenza della Lega Pro e saranno pari ad € 516.456,90 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione consegua alla classificazione al primo posto del girone di appartenenza ed ad € 774.685,35 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione dopo la disputa dei play off, ovvero in qualsiasi altro caso di accesso alla lega superiore.

4.4 Gli indicati importi verranno versati alla Lega Pro in due tranches di uguale importo, la prima entro il 1 dicembre e la seconda entro il 1 giugno della stagione sportiva successiva. Il Consiglio Direttivo, in conformità alle disposizioni statutarie, dispone con regolamento le modalità di utilizzo di dette somme e, nell'ipotesi in cui venga disposta la distribuzione delle stesse, resta fermo il principio in forza del quale le società retrocesse alla Lega Pro non percepiscono importi a titolo di "contributo di mutualità" nelle tre stagioni sportive successive alla retrocessione dalle Serie superiori in quanto, relativamente a tale periodo, già usufruiscono di una maggior contribuzione da parte della lega maggiore (anche se da quest'ultima erogata in un'unica soluzione).

Art. 5 Percentuale squadre ospitate

5.1 Per ogni gara di campionato, la società ospitante deve corrispondere alla società ospitata, entro 7 giorni dalla disputa della partita, una quota percentuale di partecipazione sull'incasso, pari al 15%. La quota deve essere calcolata sull'incasso imponibile (al netto di oneri di prevendita e iva sugli omaggi), dal quale dovrà essere detratta una quota percentuale del 30% a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dalla società ospitante.

5.2 La quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata deve essere corrisposta anche sugli abbonamenti, distribuiti dalla società ospitante.

5.3 Il modello C1 riepilogativo dell'incasso deve essere vistato dal rappresentante della società ospitata.

5.4 Una copia del C1 deve essere consegnata alla società ospitata.

5.5 Altra copia del C1, vistata, deve essere inviata dalla società ospitante via mail (statistiche@lega-pro.com) alla Lega entro i due giorni successivi allo svolgimento della gara.

5.6 La violazione delle disposizioni dei precedenti prg 5.3, 5.4 e 5.5 comportano il deferimento dalla società ospitante secondo le norme del Codice di Giustizia Sportiva, fermo restando quanto previsto ai paragrafi seguenti.

5.7 In difetto di pagamento nei termini di cui al prg 5.1, la società ospitata, trascorsi 7 giorni dalla disputa della partita, potrà richiedere il versamento dell'importo dovuto alla Lega Pro la quale, esaminata la documentazione ed effettuati i necessari riscontri, provvederà ad addebitare l'importo accertato a carico della società ospitante ed all'accredito dello stesso sul conto/campionato della società ospitata.

5.8 In quest'ultima ipotesi la Lega Pro provvederà altresì ad addebitare sulla scheda conto-campionato della società ospitante l'ulteriore importo di € 1.000,00 oltre Iva, quale corrispettivo per l'attività amministrativa-contabile necessaria per l'espletamento della procedura di cui al paragrafo 5.7 che precede.

5.9 Qualora, all'esito della procedura di controllo e verifica da parte della Lega non sia possibile determinare con certezza l'importo dovuto dalla società ospitante, la società ospitata potrà adire i competenti organi di giustizia sportiva per ottenere il soddisfacimento coattivo del credito.

Dalla presente normativa sono escluse le gare di Supercoppa di Lega, la finale di Coppa Italia Lega Pro e le gare dei Play-off e Play-out in quanto organizzate direttamente dalla Lega.

CAPO II TESSERAMENTO CALCIATORI

Art. 6 Lista Calciatori

6.1 Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori tesserati, nelle gare ufficiali di campionato devono, pena le sanzioni previste dal successivo par. 6.3, utilizzare una "lista calciatori" composta come di seguito specificato:

- fino ad un massimo di n. 16 calciatori nati antecedentemente al 1 gennaio 1994;
- fino ad un massimo di ulteriori n. 2 calciatori già tesserati con la medesima società:
 - o per almeno tre stagioni consecutive, se nati successivamente al 1 gennaio 1992 (**calciatori fidelizzati**);
 - o per almeno due stagioni consecutive, se nati successivamente al 1 gennaio 1993 (**calciatori fidelizzati**);
 - o uno dei due può altresì essere un calciatore che, indipendentemente dall'età, sia stato tesserato per la medesima Società per almeno quattro stagioni sportive consecutive (**calciatore bandiera**);

La presentazione di una lista che non rispetti i suindicati requisiti, verrà a tutti gli effetti considerata come "mancato deposito" e quindi soggetta alle sanzioni previste al par. 6.3.

I calciatori nati successivamente al 1 gennaio 1994 (c.d. "under") potranno essere utilizzati senza limitazioni nel numero e senza necessità di inserimento nella lista.

6.2 Ai fini del computo delle stagioni sportive in cui il calciatore è stato tesserato per la medesima Società (fidelizzato), il tesseramento nel corso di una singola stagione sportiva (dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo) deve essere mantenuto continuativamente per un periodo non inferiore ai cinque mesi.

6.3 Il Consiglio Direttivo di Lega, in caso di violazione della normativa prevista all'art. 6.1, ovvero nel caso in cui la Società utilizzi in gare ufficiali di campionato uno o più giocatori non inseriti nella Lista, dopo aver concesso un termine per eventuali difese, dispone le seguenti sanzioni:

- decadenza dal diritto ad usufruire della ripartizione dei corrispettivi da suddividersi in base al regolamento sul c.d. "*minutaggio*" in caso di mancato deposito della Lista in data antecedente alla disputa della prima partita ufficiale di campionato della stagione sportiva;

qualora il deposito venga effettuato tardivamente, la società sportiva dovrà altresì corrispondere una sanzione di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nel deposito ;

- nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di campionato e tale violazione avvenga entro l'ultima giornata del girone di andata del Campionato, la sanzione sarà pari a € 10.000,00 per ogni calciatore "fuori lista";

- nel caso di reiterazione della precedente violazione, cioè quando una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di campionato e tale violazione avvenga entro l'ultima giornata del girone di andata del Campionato, la sanzione sarà pari a € 20.000,00 per ogni calciatore "fuori lista";

- nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di campionato e tale violazione avvenga per la terza volta nella medesima stagione sportiva o successivamente alla 1^a giornata del girone di ritorno o nel corso dei play-off e play-out del Campionato, la Società inadempiente sarà esclusa dalla ripartizione dei corrispettivi da suddividersi in base al regolamento sul c.d. "*minutaggio*" ed alla stessa verrà irrogata una sanzione di € 50.000,00 per l'utilizzo di ogni calciatore fuori lista per ogni partita;

Gli importi di cui alle sanzioni irrogate saranno di competenza della Lega Pro; l'esclusione dalla ripartizione dei corrispettivi di cui al "*minutaggio*" determinerà l'incremento della c.d. "quota minuto" a favore di tutte le altre società associate.

Art. 7 *Integrazione e/o modificazione Lista Calciatori*

7.1 La lista calciatori, se incompleta può essere integrata in qualsiasi momento, anche al di fuori dei periodi dei trasferimenti, nel rispetto delle norme federali sul tesseramento.

7.2 Nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le Società possono sostituire in qualsiasi momento nella Lista un portiere con un altro portiere nonché integrare la summenzionata lista con un altro portiere, ovvero sostituire in qualsiasi momento un calciatore con cui sia intervenuta risoluzione di contratto – consensuale o per inadempimento - con un altro calciatore già tesserato per la medesima società o svincolato.

Art. 8 *Efficacia variazione lista*

8.1 Affinché le variazioni della Lista, intervenute durante o fuori dai periodi di trasferimento, abbiano efficacia, le stesse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e notificate alla Lega mediante comunicazione a mezzo pec, da inviarsi alla Lega prima dell'inizio della gara, con successiva consegna di copia della medesima comunicazione al delegato di gara della Lega Pro.

8.2 Nel caso la variazione della Lista riguardi un portiere, la comunicazione tramite pec alla Lega può essere effettuata in ogni momento prima dell'inizio di una gara, fermo restando l'obbligo per la Società di consegnare una copia di tale comunicazione al delegato di gara della Lega Pro prima dell'inizio della stessa gara.

CAPO III COMMISSIONE VERIFICA PAGAMENTO EMOLUMENTI

Art. 9 *Adempimenti a carico della società*

9.1 Le società, per poter ricevere l'erogazione dei corrispettivi maturati durante la stagione sportiva, devono dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti ai propri tesserati ed il versamento dei contributi e delle ritenute. Per quanto attiene alle mensilità di luglio ed agosto tale obbligazione decorre dal mese di settembre 2016.

9.2 A tal fine, le società devono inviare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, le buste paga relative agli emolumenti dei tesserati aventi contratti ratificati presso la Lega Pro.

9.3 L'avvenuto pagamento degli emolumenti e l'avvenuto versamento dei contributi e delle ritenute, dovrà essere dimostrato come segue:

- **9.3.1 Pagamento emolumenti**: tramite l'invio in Lega Pro della lista dei bonifici effettuati dal conto dedicato, dalla quale emerga l'individuazione dei beneficiari. La predetta documentazione deve essere depositata in Lega Pro entro il giorno 16 del mese successivo (esempio: mensilità di settembre entro il 16 ottobre), solo per le mensilità di luglio-agosto, entro il 16 settembre.
- **9.3.2 Versamento contributi previdenziali**: tramite l'invio della reversale quietanzata del modello F24 relativo ai contributi versati entro il giorno di scadenza previsto dalla vigente normativa in materia (il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento: ad esempio busta paga mensilità di settembre, versamento entro il 16 ottobre). La predetta documentazione dovrà essere depositata in Lega Pro entro e non oltre il successivo giorno 25.
- **9.3.3 Versamento ritenute fiscali**: tramite l'invio della reversale quietanzata del modello F24 relativo alle ritenute versate entro il giorno di scadenza previsto dalla vigente normativa in materia (il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento: ad esempio busta paga mensilità di settembre, pagata il 5 ottobre, versamento entro il 16 novembre). La predetta documentazione dovrà essere depositata in Lega Pro entro e non oltre il successivo giorno 25.

9.4 Alla società che non dimostrerà l'avvenuto pagamento di quanto sopra, non potranno essere erogati i corrispettivi dovuti, che diverranno ipso iure indisponibili per la società e verranno acquisiti dalla Lega Pro con vincolo di destinazione al pagamento dei tesserati.

9.5 Restano fermi ed impregiudicati gli accertamenti disposti dalla F.I.G.C. in applicazione della vigente normativa federale.

Art. 10 *Istituzione Commissione di Verifica*

La Lega Pro, al fine di verificare gli adempimenti specificati all'art. 9, istituirà una Commissione costituita da rappresentanti della Lega e da un rappresentante della AIC.

CAPO IV IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

Art. 11 *Ripartizione risorse derivanti dalla Legge Melandri*

11.1 Le risorse economiche di cui all'art. 24 D.Lgs 9/2008 (Legge Melandri), destinate alle società professionistiche di Lega Pro, verranno ripartite, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 15 del citato Decreto, in forza di espresso deliberato assembleare.

11.2 Gli importi che verranno destinati all'impiego dei giovani calciatori (*regolamento del minutaggio*), saranno distribuiti tra tutte le società sportive, indipendentemente dal girone in cui sono rispettivamente inserite, secondo il seguente criterio:

- 100% su tutti e tre i gironi;
- ogni quota sarà calcolata, in via provvisoria alla 10°, alla 20° ed alla 30° giornata e successivamente erogata; al termine della regular season si procederà al conteggio finale con ricalcolo delle rispettive quote ed erogazioni a conguaglio;
- dette quote saranno calcolate in base all'effettivo utilizzo dei giovani in campo attraverso:
 - computo del totale dei minuti-giovani assommata da tutti i club;
 - individuazione, rispetto alla quota dei contributi disponibile, di un "quoziente giovani" per minuto giocato;
 - assegnazione del contributo ai singoli club in base ai minuti giocati;
- incremento del quoziente-giovani per i club in caso di vittoria del campionato diretta (+10%) e decremento in caso di retrocessione diretta (-20%);

11.3 La quota da assegnare a ciascuna classe di età risponderà alla seguente ponderazione:

- 0,60 classe di età 1994;
- 0,80 classe di età 1995;
- 1,00 classe di età 1996;
- 1,20 classe di età 1997;
- 1,40 classe di età 1998 e seguenti.

11.4 La quota, determinata ai sensi del par. 11.3, verrà incrementata del 20% nel caso in cui il giovane calciatore provenga dal proprio settore giovanile, con un tesseramento non inferiore a tre stagioni consecutive.

11.5 Ai fini del calcolo del "minutaggio" rientrano nel computo anche le prestazioni sportive di quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A e B a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio di valorizzazione, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore al compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti. Saranno parimenti considerati ai fini del calcolo del "minutaggio" quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo oneroso da società di Serie A e B, a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio di valorizzazione, non

sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore alla sommatoria del corrispettivo della cessione o del trasferimento e dell'ammontare del compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti.

11.6 Il regolamento sul c.d. "minutaggio" sarà reso noto con successivo comunicato ufficiale; in ogni caso si precisa sin d'ora che, per accedere ai corrispettivi per il minutaggio, verranno computati i soli tesserati con *status* 04 e 09.

CAPO V SVOLGIMENTO CAMPIONATO – PLAY OFF PLAY OUT

ART.12 *Modalità di svolgimento*

12.1 Il Campionato di Lega Pro è articolato in una Divisione Unica formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno (denominati "*girone A*", "*girone B*" e "*girone C*").

12.2 La composizione dei gironi sulla base delle società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio direttivo della Lega Pro.

Art. 13 *Criteri di formazione delle classifiche finali della regular season di ciascun girone*

13.1 La formazione delle classifiche finali del singolo girone, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l'ammissione al Campionato di Serie B, quelle che retrocedono direttamente nel Campionato Nazionale Dilettanti e quelle che debbono disputare i play-off ed i play-out, viene determinata tenendo conto del punteggio in classifica e, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, mediante la compilazione di una graduatoria (c.d. "*classifica avulsa*") fra le squadre interessate

13.2 La compilazione della graduatoria viene effettuata tenendo conto dell'ordine:

- a) *dei punti conseguiti negli incontri diretti;*
- b) *a parità dei punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;*
- c) *della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;*
- d) *della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;*
- e) *del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;*
- f) *del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;*
- g) *del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;*
- h) *del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;*
- i) *del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;*
- j) *del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.*

Art. 14 Criteri di promozione - Titolo Sportivo di ammissione alla Serie B

14.1 Nel rispetto delle condizioni previste all'interno delle NOIF, il Campionato di Lega Pro determinerà le 4 squadre a cui assegnare il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B.

14.2 Tale titolo è riconosciuto direttamente alle squadre classificate al primo posto di ogni singolo girone ed alla squadra vincitrice dei play-off.

Art. 15 PLAY-OFF

15.1 La partecipazione ai play-off è consentita alle squadre che, a conclusione del Campionato, si sono classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi ed alla squadra che risulta vincitrice della Coppa Italia di Lega Pro.

15.2 Lo svolgimento delle gare di Play-Off si articolerà attraverso tre distinte fasi, con condizioni di accesso determinate come segue:

15.2.1 PRIMA FASE

15.2.2 SECONDA FASE

15.2.3.FINAL EIGHT

15.2.1 PRIMA FASE. Alla Prima Fase accedono le 24 squadre classificate dal terzo al decimo posto di ciascun girone. Essa si svolgerà attraverso la disputa di una gara unica ospitata dalla squadra meglio classificata al termine della regular season secondo i seguenti accoppiamenti:

- a)** la squadra **terza** classificata affronterà la squadra **decima** classificata del medesimo girone;
- b)** la squadra **quarta** classificata affronterà la squadra **nona** classificata del medesimo girone;
- c)** la squadra **quinta** classificata affronterà la squadra **ottava** classificata del medesimo girone;
- d)** la squadra **sesta** classificata affronterà la squadra **settima** classificata del medesimo girone;

In caso di parità di punteggio al termine del tempo regolamentare, acquisirà l'accesso alla Seconda Fase la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.

15.2.2 SECONDA FASE. Alla Seconda Fase partecipano 16 squadre così identificate:

- a)** le 3 squadre **SECONDE CLASSIFICATE** di ogni girone al termine della regular season;
- b)** le 12 squadre che risultano **VINCENTI GLI INCONTRI DELLA PRIMA FASE**;
- c)** la squadra **VINCITRICE DELLA COPPA ITALIA DI LEGA PRO**. Tale squadra accederà alla seconda fase purché non si verifichi per la stessa alcuna delle seguenti condizioni:

- 1) *piacimento al primo posto nel girone di competenza (vincitrice di campionato);*
- 2) *piacimento all'ultimo posto nel girone di competenza (retrocessa in categoria inferiore);*
- 3) *piacimento in posizione che comporta accesso ai play-out.*

In caso di ricorrenza di tali ipotesi, sarà designata l'**altra squadra finalista** e nell'ulteriore ricorrenza per quest'ultima di una delle condizioni preclusive di cui sopra, l'accesso alla Seconda Fase sarà consentito alla squadra **terza classificata** nei vari gironi che avrà ottenuto il maggior numero di punti (in caso di parità si prenderà in considerazione il maggior numero di vittorie, il maggior numero di reti segnate e, in ultimo, la minor media età tra i calciatori impiegati). In tale caso, ai fini della individuazione delle otto squadre della prima fase, si prenderanno in considerazione le squadre classificate dal quarto all'undicesimo posto nel girone in cui ha militato la terza classificata che beneficia dell'accesso diretto. Analogamente si procederà nella ipotesi in cui la vincente la Coppa Italia o la perdente la finale di Coppa Italia (se la vincente è preclusa), abbiano acquisito alla fine delle regular season il diritto alla partecipazione ai play off della Prima Fase.

Così definita nelle partecipanti, la Seconda Fase si svolgerà – con gare di andata e ritorno la cui successione sarà stabilita da apposito sorteggio – secondo i seguenti accoppiamenti:

Schema riassuntivo Seconda Fase

	cod.	squadra		cod.	squadra
Gara 1	A	2° classificata girone A	vs	O	vincente 5° - 8° girone C
Gara 2	B	2° classificata girone B	vs	P	vincente 6° - 7° girone A
Gara 3	C	2° classificata girone C	vs	Q	vincente 6° - 7° girone B
Gara 4	D	vincitrice Coppa Italia	vs	R	vincente 6° - 7° girone C
Gara 5	E	vincente 3° - 10° girone A	vs	L	vincente 4° - 9° girone C
Gara 6	F	vincente 3° - 10° girone B	vs	M	vincente 5° - 8° girone A
Gara 7	G	vincente 3° - 10° girone C	vs	N	vincente 5° - 8° girone B
Gara 8	H	vincente 4° - 9° girone A	vs	I	vincente 4° - 9° girone B

A conclusione delle due gare, risulterà vincitrice la squadra che avrà ottenuto il miglior punteggio. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15' ciascuno e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

15.2.3 FASE DI FINAL EIGHT. Alla fase cosiddetta "FINAL EIGHT" partecipano le 8 squadre vincenti gli incontri della Seconda Fase di cui al precedente punto 4, inserite in un tabellone ed accoppiate mediante sorteggio. Il tabellone prevedrà anche le semifinali e la finale. Il tutto sarà così articolato:

a) I confronti valevoli quali "QUARTI DI FINALE" saranno disputati in gare di andata e ritorno, agli esiti delle quali risulteranno vincitrici le squadre che avranno ottenuto il miglior punteggio. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15' ciascuno e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

b) I confronti valevoli quali "SEMIFINALI" saranno disputati in gara unica ed in campo individuato dalla Lega Pro. In caso di parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15' e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

c) La "FINALE" sarà disputata in gara unica ed in campo individuato dalla Lega Pro. In caso di parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15' e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

Art. 16 Criteri di Retrocessione

16.1 Le squadre classificate al terzultimo, al penultimo e all'ultimo posto di ogni singolo girone retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

16.2 L'individuazione delle suddette squadre avviene con le seguenti modalità:

- 1) la squadra classificata all'ultimo posto in ogni singolo girone retrocede automaticamente al Campionato Nazionale Dilettanti;
- 2) la determinazione delle altre due squadre, per ogni singolo girone, che debbono retrocedere al Campionato Nazionale Dilettanti, avviene dopo la disputa di play-out.

Art. 17 Play out

17.1 La disputa dei Play out avviene tra le squadre classificatesi al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto, secondo la seguente formula:

- a) la squadra quintultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata;
- b) la squadra quartultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra terzultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra terzultima classificata;

- c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato;

17.2 Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l'ordine acquisito nella graduatoria al termine del Campionato al terzultimo e penultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al Campionato Nazionale Dilettanti.

Art. 18 Mancata disputa delle gare di play out

18.1 La squadra penultima classificata retrocederà direttamente al Campionato Nazionale Dilettanti, qualora il distacco in classifica dalla squadra quintultima sia superiore a 10 punti.

La squadra terzultima classificata retrocederà direttamente al Campionato Nazionale Dilettanti, qualora il distacco in classifica dalla squadra quartultima sia superiore a 5 punti.

CAPO VI ACQUISIZIONI SOCIETARIE

Art. 19 Acquisizioni societarie

19.1 Le acquisizioni, ai fini sportivi, di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o *mortis causa*, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% al capitale di una società sportiva affiliata alla FIGC ed associata alla Lega Pro, potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, come meglio specificati nei comunicati ufficiali nn. 189/A del 26 marzo 2015 e 72/A del 28 luglio 2015.

Nel caso in cui gli acquirenti *mortis causa* siano più di uno, ciascuno di essi dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria ivi previsti.

Art. 20 Requisiti

20.1 I requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, individuati nei comunicati ufficiali nn. 189/A del 26 marzo 2015 e 72/A del 28 luglio 2015 sono:

- Requisiti di onorabilità.
I soggetti interessati alla acquisizioni:
 - non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati puniti con pena edittale massima superiore a 5 anni;
 - non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati di cui alla L. 401/1989 ed alla L. 376/2000;
 - non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati di truffa ed appropriazione indebita;
 - devono sottoporsi, con esito favorevole, alle verifiche antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche.

- Requisiti di solidità finanziaria.

I soggetti interessati alla acquisizione dovranno presentare alla Lega la dichiarazione di almeno un istituto di credito di primaria importanza nazionale e/o estera, con il quale abbiano rapporti economici da almeno un anno, che attesti:

- che l'Acquirente dispone di buona base finanziaria e riscuote stima e considerazione presso gli operatori finanziari ed economici;
- che l'Acquirente è meritevole, sotto il profilo bancario, di adeguato fido e che è soggetto senz'altro valido in ordine agli impegni che assume;
- che l'Acquirente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che, alla data della dichiarazione, è in possesso della capacità finanziaria ed economica per far fronte alle esigenze relative all'impegno assunto con l'Acquisizione;
- che le risorse finanziarie impiegate nell'Acquisizione provengono dall'attività economico-sociale dell'Acquirente o dalla disponibilità di altre fonti lecite indicate.

Art. 21 Termini di presentazione documenti ed effetti della mancata presentazione degli stessi e/o mancanza anche parziale requisiti

21.1 La documentazione attestante i requisiti sopra indicati, ad eccezione per quanto previsto al successivo art. 21, dovrà essere presentata alla Lega entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione della partecipazione.

21.2 La mancata presentazione della documentazione o la mancanza, anche parziale di uno solo dei requisiti, non consente il riconoscimento, ai fini sportivi, del trasferimento delle quote e/o azioni all'acquirente e determina l'impossibilità per la Società sportiva di associarsi alla Lega per la stagione sportiva immediatamente successiva all'acquisizione.

Art. 22 Verifiche antimafia D. Lgs 6.9.2011 n. 159 e protocollo tra Ministero dell'Interno, FIGC, Lega A , Lega B e Lega Pro

22.1 Con specifico riferimento al requisito secondo il quale i soggetti interessati all'acquisizione debbono sottoporsi, con esito favorevole, alle verifiche antimafia di cui al D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 e s.m.i., posto che in base al richiamato provvedimento, non è consentito ai soggetti privati di richiedere alle Prefetture l'informativa antimafia, si da atto che per agevolare detti controlli è stato sottoscritto in data 18 maggio 2016 un protocollo tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega A, la Lega B e la Lega Pro.

22.2 Le società sportive danno atto di essere a conoscenza del contenuto del Protocollo di cui sopra ed espressamente si impegnano a far sottoscrivere ai soggetti che vengono sottoposti alle verifiche antimafia una dichiarazione di consenso informato al trattamento dei dati personali e giudiziari, con la quale gli stessi manlevano il Ministero dell'Interno e le Prefetture da qualsiasi responsabilità di natura risarcitoria derivante dall'attuazione del presente protocollo, dichiarazione che la Lega Pro, per conto della FIGC provvederà a trasmettere alla Prefettura competente unitamente ai nominativi da sottoporre alle verifiche antimafia.

22.3 La Prefettura procederà alle verifiche preordinate al rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011, attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Entro 30 giorni dalla trasmissione del nominativo, ovvero in caso di verifiche particolarmente complesse nei 45 giorni successivi, la Prefettura competente comunicherà alla FIGC e, per essa alla Lega,

l'assenza o la sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria. Sarà cura della FIGC e, per essa della Lega competente, trasmettere informazione al/ai soggetto/i interessato/i.

CAPO VII FONDO DI SOSTEGNO

Art. 23 Costituzione Fondo

E' stato costituito il Fondo di Sostegno, di € 1.000.000,00 (eurounmilione/00) finanziato tramite riserve istituzionali messe a disposizione per ogni stagione sportiva dalla Lega Pro.

Art. 24 Requisiti per accesso al Fondo

24.1 Possono accedere al Fondo di Sostegno le società nei confronti delle quali non siano in corso procedure liquidatorie e/o concorsuali, e che abbiano rispettato, nella stagione in corso, le norme economico finanziare previste dalla FIGC e dalla Lega Pro.

24.2 La Lega Pro, all'atto della presentazione della domanda, si riserva comunque il diritto di valutare caso per caso l'ammissibilità della stessa.

Art. 25 Erogazione e rimborso

25.1 La società nel formulare la richiesta di accesso al Fondo, potrà chiedere al massimo l'importo di € 100.000,00 (eurocentomila/00) che dovrà essere rimborsato entro 90 giorni dall'avvenuta erogazione e non oltre la fine della stagione sportiva.

25.2 Il mancato rimborso nel termine fissato comporta la certificazione negativa da parte della Lega, secondo quanto previsto al Titolo I, Capo II lett. A punto 1.a delle Licenze Nazionali e sarà pertanto causa di non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.

CAPO VIII CODICE ETICO

Art. 26 Codice Etico

26.1 Le società sportive, in forza di quanto previsto nella domanda di iscrizione al Campionato, sono tenute ad aderire incondizionatamente al codice etico vigente della Lega Pro ed a rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute.

26.2 Le società sportive sono altresì obbligate a richiedere a tutti i tesserati, quale condizione necessaria per la stipula del contratto di tesseramento, l'accettazione incondizionata del Codice Etico della Lega Pro e l'impegno degli stessi ad accettare le relative prescrizioni. La disposizione regolamentare di cui al paragrafo che precede potrà ritenersi assolta con la sottoscrizione del tesserato in calce ovvero sul frontespizio del codice etico che dovrà restare depositato presso la sede della società sportiva.

26.3 L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente paragrafo non costituisce motivo di invalidità/nullità/annullabilità del contratto di tesseramento, ma la società sportiva sarà tenuta a rispondere di tale violazione dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva su deferimento della Procura Federale.

CAPO IX CERIMONIALE DI GARA

Art. 27 Stretta di mano prima della gara

Una volta completato l'allineamento delle squadre, ad un cenno dell'arbitro, i calciatori della squadra ospite si dirigeranno verso quelli della squadra di casa, che rimarranno nella loro posizione, per stringere la mano prima agli arbitri e poi agli avversari, tornando successivamente nella posizione originaria passando alle spalle degli ufficiali di gara. Subito dopo che l'ultimo calciatore della squadra ospite avrà stretto la mano al primo della squadra di casa (il capitano), questi, seguito dai suoi compagni, si muoverà a sua volta verso gli arbitri, stringendo loro la mano e ritornerà nella sua posizione originaria passando alle spalle degli ufficiali di gara. Di seguito, i due capitani si fermeranno accanto agli ufficiali di gara per le abituali procedure di sorteggio.

Art. 28 Cerimoniale di saluto a fine gara

Al fischio finale, gli ufficiali di gara si posizioneranno al centro del campo. I due capitani avranno la responsabilità di radunare i calciatori della propria squadra dietro di sé. I calciatori di ciascuna squadra saluteranno quelli dell'altra e gli arbitri, senza nessun ordine prestabilito. Dopo la stretta di mano, i calciatori saluteranno il pubblico e lasceranno il terreno di gioco insieme agli ufficiali di gara.

CAPO X PROTOCOLLO DIVISE DA GIOCO

Art. 29 Procedura

Ogni Società dovrà attenersi al seguente protocollo comportamentale, redatto in accordo con la CAN PRO. Ad ogni Società verrà inviata in formato elettronico una "scheda kit gara". Tale scheda servirà, prima di ogni turno di campionato, a comunicare alla Lega e alla Società avversaria il kit che si intende utilizzare nella successiva gara. Le Società sono tenute a compilare la "scheda kit gara" in ogni sua parte, indicando la maglia, il pantaloncino e i calzettoni che si intendono utilizzare (sia per i calciatori sia per i portieri) e inviare la suddetta Scheda alla Lega Pro ed alla Società avversaria, via posta elettronica, entro e non oltre le ore 12.00 del mercoledì precedente la gara (nel caso di gara infrasettimanale il termine di invio sarà alle ore 12.00 del venerdì che precede la gara).

L'indirizzo al quale trasmettere la "scheda kit gara" è il seguente: martina.baggiani@lega-pro.com. Per eventuali comunicazioni urgenti si prega di contattare il seguente numero telefonico: 055-3237447.

Non appena ricevute, le "schede kit gara" saranno trasmesse dalla Lega alla CAN PRO, la quale comunicherà alla stessa Lega qualunque modifica ritenesse opportuna in caso di colori confondibili. Sarà cura della Lega comunicare alle Società le eventuali modifiche e ottenere da queste la conferma dell'avvenuto cambiamento. Si ricorda infine che, comunque, è facoltà del Direttore di gara decidere eventuali modifiche e/o cambiamenti parziali nei kit, anche nell'immediato pre-partita, qualora i colori fossero ritenuti confondibili, magari in casi di particolari situazione climatiche e/o di luce: per tale motivo è tassativamente richiesto ad entrambi i Club, sia ospitante sia ospitato, di avere sempre a disposizione almeno un kit alternativo, completamente diverso da quello approvato dalla CAN PRO.

Si precisa che il presente Codice di Autoregolamentazione potrà essere soggetto a variazioni nel corso della stagione sportiva, in conseguenza delle eventuali modifiche normative o regolamentari che verranno apportate dalla FIGC o dalla Lega Pro.